

Fondazione Honegger R.S.A. O.N.L.U.S.

Via Cappuccini, 10 – 24021 Albino (BG)

Tel. 035/759411 – Fax 035/759447

CDS RSA

REGOLAMENTO PER I RESIDENTI

Art. 1 - La “FONDAZIONE HONEGGER R.S.A ONLUS.” comprende due strutture :

- a) la Casa Albergo in via B.Crespi, 9, in cui vengono ospitate persone autosufficienti e persone non autosufficienti;
- b) la Struttura Protetta G. Honegger, in via Cappuccini, in cui vengono ospitate persone non autosufficienti.

LA DOMANDA

Art. 2 - La domanda di ammissione alla Fondazione Honegger dovrà essere presentata all'Amministrazione dalla persona che chiede di essere ospitata o dai suoi familiari o dai parenti, corredata dai prescritti documenti, come da elenco fornito dall'ufficio. L'Amministrazione, esaminata la richiesta, darà o meno il benestare all'accoglimento della stessa, a suo insindacabile giudizio.

Per essere accolti come residenti presso la Fondazione è necessario stipulare un contratto di assistenza socio sanitaria a favore del residente.

Art. 3 - L'accoglimento della domanda è subordinato alle seguenti condizioni :

- a) alla disponibilità del posto, secondo l'ordine della lista d'attesa; dando la precedenza alle persone residenti nel comune di Albino ;
- b) all'effettivo bisogno di assistenza da parte della persona da ospitare, tenuto conto delle sue condizioni di salute e della sua situazione familiare ;
- c) alla presentazione del certificato del medico curante, contenente la descrizione dello stato di salute della persona da ospitare, corredato da eventuali analisi mediche o cliniche ritenute utili per l'esame della domanda ;
- d) all'esito positivo della visita medica effettuata dal medico Direttore Sanitario della Fondazione o da un medico delegato, tendente anche ad accertare l'assenza di malattie infettive e di situazioni di carattere psicofisico tali da ritenere non adatta questo istituto per la persona che chiede di essere ospitata.
- e) alla sottoscrizione dell'impegnativa di pagamento della retta da parte del richiedente e/o dei familiari, o da parte dell'Ente o Comune che intende assumere l'onere totale o parziale.

L'AMMISSIONE

Art. 4 - Il residente , una volta ammesso, sarà invitato a depositare in custodia presso la Direzione :

- a) la tessera sanitaria ;
- b) l'eventuale certificato di invalidità ;
- c) la carta d'identità e il codice fiscale ;
- d) i documenti indicati nell'elenco fornito ;

Art 5 - L'ammissione del residente rimane provvisoria per la durata di due mesi, durante i quali l'Amministrazione, in presenza di fondati motivi, potrà revocarla:

- condizione biopsicosociale non idonea alla vita comunitaria;
- mancata fiducia dell'ospite o dei familiari nei confronti della Fondazione.

L'ACCOGLIENZA

Art. 6 - Il residente verrà accolto e aiutato a inserirsi nell' Istituto ;

L'assegnazione del reparto e della camera viene decisa esclusivamente dalla Direzione, sentito il parere del Direttore Sanitario.

La Direzione si riserva, per motivate esigenze, la decisione di trasferire il residente, in qualsiasi momento e previo ragionevole preavviso, dalla "Casa Albergo- Casa di Riposo" alla "Struttura Protetta G. Honegger", da un reparto all'altro della Struttura, da una camera all'altra del reparto.

Si rende noto che il nuovo residente una volta che occupa un posto contrattualizzato verrà preso in carico dai medici della Struttura e pertanto cancellato dall'elenco del medico di medicina generale del SSN.

IL CORREDO

Art. 7 - Si ritiene opportuno che il residente, al momento della sua entrata nella struttura, disponga di un completo corredo personale in buono stato, previo accordo con l'Infermiera Referente del personale di assistenza.

Il rinnovo periodico del proprio corredo sarà a cura del residente e/o dei familiari e dovrà presentare le caratteristiche così come specificato nella nota informativa.

Il costo del lavaggio della biancheria personale è stabilito in €. 2,00 giornaliera e tale servizio, per i residenti della "Struttura Protetta Honegger", è obbligatorio.

La biancheria da letto viene invece lavata e rinnovata dal personale della struttura.

SERVIZI DOVUTI AL RESIDENTE E SUOI DIRITTI

Art. 8 - sono garantiti al residente i seguenti servizi :

- a) assistenza e cura della persona ;
- b) assistenza medica ed infermieristica. La spesa sanitaria e dei medicinali è a totale carico della Fondazione Honegger (solo per i Residenti accreditati).
- c) terapia fisica e riabilitativa.
- d) animazione e terapia occupazionale, con partecipazione alle manifestazioni interne ed esterne e alle gite.

Art. 9 - sono riconosciuti e salvaguardati per il residente :

- a) il diritto al rispetto della persona, del nome e dell'immagine;
- b) il diritto alla salute, come prevenzione, cura e riabilitazione, nel pieno rispetto della sua personalità;
- c) il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale;
- d) il diritto alla riservatezza, all'onore e alla reputazione ;
- e) il diritto all'informazione e alla partecipazione.

PRESCRIZIONI PER IL RESIDENTE

Art. 10 - al residente vengono richiesti :

- 1) l'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti interni ; in particolare :
 - il rispetto dell'orario comune d'inizio e fine giornata ;
 - il rispetto dell'orario dei pasti e del riposo pomeridiano ;
 - il rispetto dell'orario di rientro in caso di uscita giornaliera.
- 2) la collaborazione col personale di assistenza :
 - nella cura della propria persona ;
 - nel mantenere pulito e in ordine il proprio ambiente.
- 3) un comportamento rispettoso nei confronti degli altri residenti e del personale, in un clima di serenità e di collaborazione.

LIBERTA' DI MOVIMENTO NELLA STRUTTURA

Art. 11 - Nella struttura il residente gode della piena libertà di movimento, salvo le limitazioni imposte dal suo stato di salute accertate dal Direttore Sanitario o dai responsabili del reparto.

Il residente, tenuto conto del suo grado di autosufficienza, potrà uscire, sotto la propria responsabilità, in ogni giorno della settimana, previo avviso al personale del reparto e salvo disposizione contraria del Direttore Sanitario o della Direzione.

Per il residente che necessita di accompagnamento, l'uscita potrà essere consentita se accompagnato da un familiare o da un parente o da persona volontaria autorizzata.

In ogni caso il residente dovrà osservare scrupolosamente i limiti di orario stabiliti.

Il residente che prevede di assentarsi dalla struttura per l'intera giornata è tenuto a darne preventiva comunicazione alla responsabile del personale di assistenza.

LE VISITE

Art. 12 - Il residente può ricevere nella struttura le persone di suo gradimento, in tutti i giorni della settimana ;

Tali visite potranno aver luogo, normalmente, negli orari stabiliti dalla Direzione.

In casi particolari saranno ammesse deroghe all'orario stabilito, d'intesa con i responsabili del personale di assistenza.

Il residente può chiedere di essere assistito, in casi di particolare necessità, da un familiare ; se invece chiede l'assistenza di persone estranee alla famiglia, queste devono preventivamente essere segnalate alla Direzione e da questa autorizzate .La Direzione si riserva altresì la facoltà di chiedere l'allontanamento in caso la permanenza in Struttura sia giudicata incompatibile con le esigenze organizzative o di convivenza.

Art. 13 - Il visitatore dovrà comportarsi in modo corretto e rispettoso verso i residenti e il Personale ; non dovrà in alcun modo intralciare il lavoro di questo o interferire nel servizio.

Un comportamento difforme autorizza il Responsabile del personale di assistenza a richiamare il visitatore ed anche ad allontanarlo.

SERVIZIO PASTI

Art. 14 - I pasti verranno serviti nei locali appositamente predisposti e negli orari stabiliti.

Solo in particolari situazioni di necessità (ad esempio l'indisposizione regolarmente riscontrata), sarà servito il pasto in camera.

I menu giornalieri sono programmati dal Capo Cuoco responsabile della cucina e approvati dall'ASL.

In considerazione della possibilità di scelta di vari menu ad ogni pasto, non saranno ammesse richieste di piatti diversi.

Soltanto su disposizione del Direttore Sanitario potranno essere predisposte diete particolari singole.

LA RETTA

Art. 15 - Il pagamento della retta è dovuto in forma mensile anticipata e nel suo intero importo, entro il 15 del mese di riferimento, mediante procedura RID .

In caso di pagamento oltre i termini stabiliti, lo stipulante del contratto sarà soggetto al pagamento di interessi moratori pari al tasso legale aumentato di tre punti nella misura di legge.

L'ammontare della retta viene fissato, per ogni categoria di residenti, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e potrà essere variato anche nel corso dell'anno, con tempestiva comunicazione ai residenti e ai parenti.

Nella retta mensile verranno conguagliati eventuali spese extra o rimborsi riferiti al mese precedente.

In caso di assenza del residente , per qualsiasi motivo, per un periodo superiore a tre giorni, a partire dal quarto giorno verrà riconosciuta una decurtazione della retta giornaliera pari al costo dei pasti.

Nel caso di prenotazione del posto senza che venga occupato, la retta giornaliera verrà decurtata nella misura pari al costo dei pasti.

RECESSO DELLO STIPULANTE

Art. 16 – Lo stipulante ha facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata A.R. o a mano alla sede della Fondazione con i seguenti preavvisi:

15 giorni nel caso di recesso entro i primi 60 giorni;

7 giorni se il Residente è in Struttura da almeno 60 giorni;

In considerazione del gravoso onere organizzativo legato ad ogni nuova accoglienza di residenti, per ogni giorno di mancato preavviso verrà addebitata la corrispondente retta giornaliera.

Restano esclusi solo i casi di decesso.

In ogni caso lo stipulante del contratto di assistenza socio sanitaria è tenuto al pagamento della retta fino all'effettivo abbandono della Struttura da parte del Residente che avverrà a cura e spese dello stipulante.

RICOVERO IN OSPEDALE, VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE PARTICOLARI

Art. 17 - In caso di malattia con necessità di cure o di interventi specifici propri della struttura ospedaliera, il residente, su giudizio del Direttore Sanitario o del medico della Struttura, sarà trasferito in ospedale, con avviso immediato ai parenti.

Nel caso di malattia leggera, sarà invece curato nella sua camera.

La spesa relativa a visite specialistiche è a carico del Servizio Sanitario Nazionale o del Residente.

L'assistenza per ricoveri ospedalieri è a carico del Residente.

Le spese di trasporto sono a carico del residente se occupa un posto non contrattualizzato.

DIMISSIONI DEL RESIDENTE

Art. 18 - In tutti i casi in cui si verificasse la cessazione del contratto, la dimissione del residente dovrà avvenire in forma assistita e protetta.

Qualora lo stipulante o i familiari non vi provvedessero la dimissione avverrà a cura del Comune di residenza e dell'ASL di competenza, cui la Fondazione darà tempestiva informazione, in ossequio a quanto stabilito nell'allegato A della D.G. R. n° 8496 del 26.11.2008.

In caso di decesso del residente la retta dovrà essere corrisposta per ulteriori tre giorni. L'eventuale occupazione della camera mortuaria è gratuita.

Art. 19 - Se, a giudizio del Direttore Sanitario, il residente non sia più ritenuto adeguatamente assistibile presso la struttura, nel suo interesse sarà disposto il trasferimento in sede più adatta alla sua situazione.

In caso di decesso del residente, tutte le spese che ne conseguono sono a carico della famiglia o dei parenti. La retta non goduta e gli effetti personali verranno messi a disposizione degli aventi diritto.

Art. 20 - Nel caso di gravi mancanze che abbiano turbato il buon andamento della convivenza nei rapporti con gli altri residenti o col personale, per il Residente che, richiamato, si mostri recidivo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione verrà disposto l'allontanamento dalla struttura, contattando la famiglia o i parenti.

RAPPORTI CON FAMILIARI E PARENTI

Art. 21 - L'Amministrazione della Fondazione ritiene importante ed essenziale instaurare con familiari e parenti un contatto continuativo, in modo di garantire al residente la migliore assistenza il più possibile personalizzata e costante.

La collaborazione della famiglia e dei parenti sarà indispensabile per mantenere e intensificare i rapporti affettivi col proprio congiunto, tali da aiutarlo a inserirsi e a vivere serenamente nel nuovo ambiente.

Le informazioni riguardanti la personalità del residente, le sue esigenze, le abitudini e le aspirazioni saranno preziose per gli operatori della struttura, così come i consigli concernenti aspetti sostanziali del tipo di assistenza da prestare.

Tuttavia, poiché l'impegno e la responsabilità della salute, dell'assistenza medica e di quanto ritenuto necessario per il benessere del residente sono a carico dell'Amministrazione della Fondazione, i familiari e i

parenti non potranno interferire nelle decisioni della Direzione e del Direttore Sanitario, evitando di intralciare il servizio.

CONSIGLI E PRESCRIZIONI

Art. 22 - L'Amministrazione non risponde di ammanchi nelle camere. Si consiglia pertanto di non tenere nel proprio ambiente preziosi di qualsiasi genere e denaro. Una piccola somma di denaro potrà essere depositata presso l'Ufficio Segreteria, a disposizione del residente, per le sue spese personali.

L'uso degli apparecchi radio e TV o la portineria non dovrà recare disturbo agli altri residenti.

Per telefonate di carattere personale all'esterno, è a disposizione un apparecchio a moneta installato all'entrata della struttura.

TATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 23 - La Fondazione si impegna a trattare i dati personali dello stipulante il contratto di assistenza socio sanitaria e del residente nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa, al fine di gestire il contratto stesso e in particolare per quanto attiene a rivelare lo stato di salute del residente, la Fondazione si impegna darne comunicazione, per il tramite di un medico, solo al residente ed alle altre persone eventualmente aventi diritto.

DIVIETI

Art. 24 - E' proibita la detenzione in camera di fornelli di qualsiasi genere, di ferri da stiro e di apparecchiature che possano compromettere la sicurezza dei residenti e, in generale, della struttura.

E' vietato lavare indumenti di un certo impegno.

E' vietato stendere biancheria all'esterno delle stanze.

DANNI

Art. 25 - L'Amministrazione non risponde dei danni subiti dal residente e dalle sue cose, se ciò è dovuto a sua negligenza, imperizia o alla mancata osservanza delle prescrizioni e dei divieti indicati.

L'Amministrazione si vedrà costretta a rivalersi sul residente per danni che lo stesso abbia provocato a persone e a cose all'interno della struttura, per sua negligenza, imperizia o mancata ottemperanza di prescrizioni e divieti.

RECLAMI

Art. 26 - Eventuali reclami riguardanti i servizi resi o il comportamento del Personale dovranno essere presentati, per iscritto, alla Direzione della Fondazione.

DECORRENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 27 - Il presente regolamento entra in vigore il e potrà essere modificato in qualsiasi momento, a discrezione dell'Amministrazione.